

PROVINCIA DI LATINA

STATUTO

- Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 51 dell'11 ottobre 1991;
- modificato ed integrato con deliberazioni:
 - n. 41 del 29 maggio 1996;
 - n. 56 del 25 giugno 1996;
 - n. 45 del 22 maggio 1997;
 - n. 98 del 16 dicembre 1999;
 - n. 88 del 24 novembre 2000;
 - n. 115 del 22 dicembre 2000;
 - n. 18 del 3 febbraio 2003;
 - n. 115 del 15 novembre 2003;
 - n. 102 del 20 dicembre 2004.
 - n. 60 del 6 ottobre 2005;
 - n. 75 del 15 ottobre 2007.

Capo I° PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 La Provincia di Latina

1. La Provincia di Latina estende il suo territorio dall'Agro Pontino sino al Garigliano e dai monti Lepini, Ausoni ed Aurunci fino alle coste tirreniche. Comprende le isole di Ponza, Ventotene e Santo Stefano.
2. La compresenza nel territorio di popolazioni e di gruppi sociali diversi, fin dalla istituzione della Provincia, esalta il senso di reciproca tolleranza ed integrazione, tanto da costituire esempio di pacifica comunità democratica, solidale ed ospitale, in cui la diversità delle tradizioni e delle culture costituisce una risorsa ed un patrimonio da difendere e valorizzare, il cui fulcro è rappresentato dall'essere umano, dalla sua vita, dalla sua famiglia, dal suo lavoro e dal suo ambiente naturale.
3. Una entità amministrativa nuova per un territorio con una particolare configurazione geografica estesa in lunghezza e con realtà sociali ed umane assai diverse tra loro. Una Provincia nata da territori diversi per tradizioni e culture, a sud sotto l'influenza borbonica ed a nord con l'appartenenza allo Stato Pontificio. Una Provincia che riafferma, pertanto, la sua identità territoriale, culturale ed economica quale elemento di raccordo tra il centro ed il sud della penisola.

4. Il suo territorio costituisce un unicum a livello di habitat naturale e paesaggistico di grande valore ambientale e turistico, con catene montuose e collinari che degradano fino al mare, pianure fertilissime, coste di rara bellezza che guardano alle isole pontine, autentiche perle sotto il profilo naturalistico.

5. La Provincia di Latina ispira la sua azione al rispetto della storia, della cultura, delle tradizioni, delle testimonianze democratiche e popolari delle sue genti e degli ideali di pace, di giustizia, di fratellanza e di cooperazione fra i popoli. La storia della provincia pontina è caratterizzata dalla presenza di notevoli insediamenti archeologici ed artistici, sedimentati attraverso momenti di storia millenaria tessuta dalle antiche e nobili popolazioni del "Latium vetus" quali i Volsci, i Lepini, gli Ausoni, gli Aurunci ed i Latini, integrati dall'opera dei coloni trapiantati in provincia con l'inizio dei lavori per la bonifica. L'avvio ed il compimento della bonifica nella Pianura Pontina, ai lati della via Appia, con le sue importanti opere idrauliche ha determinato un nuovo assetto del territorio con la nascita delle città di fondazione come Latina, Aprilia, Pontinia e Sabaudia. La solidarietà e la cooperazione delle popolazioni presenti nel territorio pontino con i "pionieri della bonifica" arrivati dalle terre del Triveneto e dall'Emilia Romagna hanno consentito una importante opera di integrazione e determinato la nascita della Provincia di Latina. Una provincia che, caratterizzata dal rispetto dei principi di solidarietà e fratellanza fra i popoli, ha accolto sia il rientro degli "Italiani d'Africa" che l'incontro con l'immigrazione proveniente da tutti i continenti, nel pieno riconoscimento delle differenze culturali e con la reciproca comprensione delle diverse etnie e delle differenti esperienze storico/culturali, nel rispetto e tutela della dignità della persona umana. La tradizionale vocazione della provincia di Latina come terra di lavoro ha costituito, nell'incontro tra le diverse civiltà ed usanze presenti, il principio ordinatore di una concreta esperienza di crescita socio/culturale che ha potuto salvaguardare tutte le specificità presenti nel territorio in un continuo processo di integrazione e sviluppo.

6. La Provincia riconosce ed esalta in un sistema unitario e complesso le piccole e grandi comunità locali, collegate tra loro in un modello di sistema a rete, secondo assi geografici trasversali, che si proiettano dal mare alla collina, ed assi longitudinali, volti a mantenere indissolubili e progressivi collegamenti, tanto di carattere culturale e sociale quanto di natura amministrativa, tra il nord ed il sud della Provincia, in modo da assicurare un continuo ed instancabile riequilibrio ed interdipendenza ed una perenne riscoperta dell'essere cittadino pontino.

7. La costante laboriosità delle sue popolazioni, espressa dalla naturale vocazione agricola, potenziata da un artigianato peculiare e da un terziario avanzato, costituisce la base solida per un compatibile ed organico sviluppo commerciale, turistico ed industriale confacente alla realtà territoriale della provincia, nella tutela e valorizzazione del prezioso ecosistema pontino, del suo mare e delle sue isole, per una migliore qualità della vita.

Art. 2 Principi fondamentali

1. La Provincia ha come riferimento generale della sua azione il rispetto dei principi di democrazia e di libertà sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

2. La Provincia nella sua attività istituzionale, politica e amministrativa, per il bene comune delle sue popolazioni, si ispira ai valori di libertà, uguaglianza, solidarietà,

giustizia sociale e della pace tra i popoli e ne promuove l'attuazione.

3. La cultura è impegno primario della Provincia quale azione idonea a promuovere la piena e solidale partecipazione dei cittadini all'organizzazione e allo sviluppo della vita civile, politica ed economica della comunità.

4. In questa prospettiva la Provincia garantisce e promuove lo sviluppo delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato.

5. La Provincia valorizza la centralità della persona umana, e in tal senso promuove iniziative per la tutela dell'infanzia, è sensibile alle attese dei giovani e ne valorizza l'apporto di novità, pone particolare attenzione al ruolo sociale degli anziani e ai loro problemi, assicura e tutela i diritti dei disabili ad una vita dignitosa e pienamente integrata nella comunità sollecitando i comuni e gli altri enti pubblici e privati a realizzare azioni positive superando ogni barriera nei loro confronti.

6. La Provincia ispira la propria azione alla tutela del territorio e del patrimonio storico, urbanistico e delle risorse ambientali e naturali e promuove uno sviluppo sostenibile, a salvaguardia del proprio ecosistema e delle specie animali e vegetali in esso viventi.

7. La Provincia si caratterizza per la tradizione all'accoglienza e all'integrazione, per cui valorizza le diversità, siano esse di genere, di etnia, di lingua, di razza e di religione.

8. La Provincia riconosce nella trasparenza e nel controllo del processo decisionale, nel diritto e nella diffusione di un'informazione tempestiva, completa, obiettiva, comprensibile e non discriminante, le condizioni necessarie per una effettiva partecipazione.

9. La Provincia per armonizzare le diverse esigenze del territorio attua il decentramento degli uffici e dei servizi, istituisce i circondari e promuove idonee forme di cooperazione con i comuni, le province limitrofe e la regione.

10. La Provincia, in coerenza alle indicazioni del "Manifesto di Ventotene" del 1941 e della "Carta Europea dell'Autonomia locale", adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa, ritiene fondamentale l'Unione Europea e, in questo contesto, la valorizzazione delle autonomie territoriali come elemento essenziale.

11. La Provincia sollecita, attua e collabora ad ogni forma di promozione delle occasioni di collegamento tra i suoi Comuni, i Comuni d'Europa, le Comunità locali del mondo.

Art. 3 Principi programmatici

1. La Provincia, ente locale intermedio di governo della comunità e del territorio, dotato di autonomia statutaria e regolamentare, nello svolgimento delle funzioni istituzionali assume la rappresentanza politica della comunità provinciale.

2. La Provincia, perseguendo un disegno unificante, valorizza le differenti culture, storie e tradizioni, anche nel rispetto delle minoranze etniche e religiose, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, attraverso l'esercizio di funzioni proprie o ad essa conferite.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi sono istituite la Conferenza dei Sindaci della Provincia e la Conferenza delle Istituzioni.

4. Il carattere della sua formazione, lo sviluppo ineguale della sua economia impongono alla Provincia, al fine di conseguire un equilibrato ed armonico sviluppo di ogni componente, anche in materie non di sua competenza, di assumere concrete iniziative di impulso, di promozione, di informazione, di collegamento e di sollecitazione nei confronti di ogni livello istituzionale, in collaborazione con le organizzazioni sociali, culturali e sportive presenti sul territorio.

5. La Provincia opera per mantenere il proprio territorio libero da impianti comprovatamente non sicuri.

6. La Provincia è dotata di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi che determinano l'organizzazione della finanza pubblica.

Art. 3 bis Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia.
2. Il Presidente è tenuto alla convocazione, entro congruo termine, qualora ne sia richiesto, con istanza motivata, per argomenti di rilevante interesse delle comunità locali, da almeno un terzo dei Comuni della Provincia, e che rappresentino almeno un terzo della popolazione residente.

Art. 4 Uguaglianza e pari opportunità

1. Al fine di favorire le pari dignità tra cittadini e cittadine e consentire ad entrambi i sessi di esprimere compiutamente le rispettive potenzialità, la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze e in esecuzione delle leggi nazionali, regionali, delle direttive della comunità europea e in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 3 della Costituzione, promuove politiche per le pari opportunità e piani di azioni positive a favore delle donne per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono una reale parità e favorisce la piena e paritaria espressione dei tempi di vita di ognuno.

2. Abrogato.

3. La Provincia, per quanto di sua competenza, valorizza la presenza femminile nell'organizzazione e nella gestione della vita sociale, culturale, economica e politica.

Art. 4-bis Presenza di entrambi i sessi negli organismi della Provincia

1. Nella composizione della giunta, delle commissioni consiliari, delle commissioni tecnico-consultive e degli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni, partecipati, controllati o dipendenti dalla Provincia, deve essere promossa, ove possibile, la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.

2. La Provincia, nell'organizzazione del lavoro, nelle determinazioni delle modalità di

funzionamento degli uffici e dei servizi, nei provvedimenti in tema di personale, nel conferimento degli incarichi di direzione, si astiene da atti o attività che provochino effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti di dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, nel trattamento economico e retributivo.

3. abrogato

Art. 4-ter **Centro pari opportunità**

1. E' istituito il centro pari opportunità, che gode di autonomia funzionale, così come definita nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che coordina le azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna e ne verifica l'attuazione.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

Art. 5 **Territorio sede stemma**

1. La Provincia di Latina è ripartizione territoriale della Repubblica.

2. Per modificare la circoscrizione territoriale della Provincia vengono seguite le procedure fissate dalla legge.

3. La Provincia ha per capoluogo la città di Latina, ove ha la sua sede.

4. La Provincia è costituita dalla comunità delle popolazioni dei territori dei comuni di:

- 1) Aprilia;
- 2) Bassiano;
- 3) Campodimele;
- 4) Castelforte
- 5) Cisterna;
- 6) Cori;
- 7) Fondi;
- 8) Formia;
- 9) Gaeta;
- 10) Itri;
- 11) Latina;
- 12) Lenola;
- 13) Maenza;
- 14) Minturno;
- 15) Monte San Biagio;
- 16) Norma;
- 17) Pontinia;
- 18) Ponza;
- 19) Priverno;
- 20) Prossedi;
- 21) Roccagorga;
- 22) Roccamassima;

- 23)Roccasecca dei Volsci;
- 24)Sabaudia;
- 25)San Felice Circeo;
- 26)SS. Cosma e Damiano;
- 27)Sermoneta;
- 28)Sezze;
- 29)Sonnino
- 30)Sperlonga;
- 31)Spigno Saturnia;
- 32)Terracina;
- 33)Ventotene.

5. Il Consiglio provinciale, la Giunta e le commissioni consiliari si riuniscono nella sede dell'ente.

6. In casi particolari il Consiglio, le commissioni e la Giunta possono riunirsi in luogo diverso dalla sede dell'ente.

7. Lo stemma, il gonfalone e la bandiera della Provincia sono quelli approvati con D.P.R. 30 giugno 1954, trascritto nel registro dell'archivio araldico centrale dello Stato il 31 dicembre 1954.

Art. 6 Funzioni

1. Spettano alla Provincia di Latina le funzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dal presente Statuto

2. Abrogato.

3. La Provincia esercita, altresì, ogni altra funzione liberamente assunta relativa alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità provinciale, in relazione al ruolo suo proprio di ente intermedio, nel rispetto delle competenze riservate dalla legge ad altre amministrazioni.

4. La Provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di appositi programmi, promuove e coordina attività e realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico e ambientale, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

5. La gestione dei servizi avviene attraverso le forme previste dal presente Statuto e dalla legge sull'ordinamento degli enti locali e può essere attuata anche in forma decentrata in ambiti territoriali ristretti ed omogenei, in forma consortile o di cooperazione con i comuni e con le comunità montane.

Capo II ORDINAMENTO

Art. 7 Organi della Provincia

1. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Hanno rilevanza istituzionale il vice presidente e gli assessori.
3. Hanno, altresì, rilevanza istituzionale il Presidente del Consiglio e l'ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari ed il Collegio dei Revisori dei conti.
4. Sono organi burocratici il Segretario generale, il Direttore generale, se nominato, il Vice segretario e i Dirigenti.
5. Gli organi e i soggetti di cui ai precedenti commi esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 8 Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esercita la potestà e adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
3. Sono atti di indirizzo politico-amministrativo le risoluzioni, gli ordini del giorno e le mozioni contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'ente.
4. Il Consiglio adotta atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare.
5. Il Consiglio esercita le funzioni di controllo attraverso l'esame dei Rendiconti della gestione, delle relazioni della Giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, nonché attraverso le interrogazioni, le interpellanze e le indagini conoscitive.
6. Il Consiglio può procedere ad inchieste nominando specifica commissione.
7. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge e non possono essere delegate.
8. I cittadini possono prendere la parola nelle sedute consiliari pubbliche, con le modalità previste nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Art. 8-bis
Presidenza del Consiglio

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è composto dal Presidente, da due vice presidenti e da due segretari.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nei primi due scrutini ed a maggioranza assoluta negli scrutini successivi, anche se tenuti nella stessa seduta.
3. I due vice presidenti ed i due segretari sono eletti con votazione separata con voto limitato ad uno. Funge da vice presidente vicario quello che avrà riportato il maggior numero di voti.
4. A parità di voti, le funzioni vicarie spettano al vice presidente più anziano di età. Nel numero dei consiglieri assegnati è computato il Presidente della Provincia.
5. All'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per il raccordo istituzionale con la Presidenza della Provincia, è assegnata almeno una unità di personale previsto ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto.

Art. 8-ter
Cessazione dalla carica

1. I consiglieri provinciali cessano dalla carica, oltre che per scadenza o interruzione del mandato, per dimissioni o decadenza.
2. Le dimissioni e gli effetti da esse prodotte sono disciplinati dalle legge.
3. Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a cinque sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 9
Abrogato

Art. 10
Validità delle sedute

1. Il Consiglio non può operare nella seduta di prima convocazione se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati; la seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, è valida qualora vi intervengano almeno dieci consiglieri.
2. Ai fini di cui al comma precedente, nel numero dei consiglieri presenti non va computato il Presidente della Provincia.

Art. 11 Consiglieri provinciali

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia e dagli enti dipendenti tutte le notizie, le informazioni e i documenti ritenuti utili all'espletamento dei loro compiti istituzionali, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
3. Nei casi specificati della legge sono tenuti al segreto.
4. Nello svolgimento del loro mandato di rappresentanza i consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su qualsiasi materia venga sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Essi hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabilite dal regolamento.
5. Se lo richiede almeno un quinto dei consiglieri, indicando motivazioni e argomenti, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio non oltre 20 giorni dalla data della richiesta e deve inserire all'ordine del giorno le questioni sollevate.
6. I consiglieri possono svolgere incarichi, su diretta attribuzione del Presidente della Provincia, in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'ente.
7. I consiglieri debbono astenersi dal voto nei casi previsti dalla legge.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
9. La condizione giuridico-economica dei consiglieri è regolata dalla legge.
10. A richiesta dei consiglieri interessati, il gettone di presenza, può essere trasformato in indennità di funzione, secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 12 Abrogato

Art. 13 Gruppi consiliari

1. I consiglieri per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato si costituiscono in gruppi.
2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno tre consiglieri, salvo il gruppo misto che può essere composto anche da un solo consigliere.
3. Un gruppo può essere composto anche da un consigliere a condizione che rappresenti una lista che ha ottenuto tale rappresentanza.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurati adeguati locali, attrezzature, fondi e personale per lo svolgimento delle loro attività secondo quanto disposto dal regolamento. Tali

assegnazioni sono determinate tenendo presenti le necessità di base comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.

Art. 14 **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio organizza i propri lavori mediante la costituzione di commissioni, il cui numero complessivo dei componenti sarà ripartito con criteri proporzionali.
2. Le commissioni si distinguono in permanenti e temporanee.
3. Le commissioni svolgono funzioni consultive e hanno facoltà di proporre deliberazioni relativamente agli atti di competenza del Consiglio.
4. Alle commissioni può altresì essere assegnata la funzione di redigere atti da sottoporre al Consiglio sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio stesso.
5. I lavori, i poteri, l'organizzazione delle commissioni e dell'ufficio di segreteria sono disciplinati da apposito regolamento.
6. Spetta alle commissioni l'esame e il parere preventivo ed obbligatorio su tutte le delibere di competenza consiliare.
7. Abrogato.
8. Le commissioni nello svolgimento della propria attività possono consultare anche rappresentanze di ordini e collegi professionali e di organismi aggregati specializzati e regolarmente organizzati o esperti.
9. I dirigenti, su richiesta del presidente di commissione, partecipano a titolo consultivo alle riunioni delle commissioni.

Art. 15 **Giunta provinciale**

1. La Giunta è organo di governo della Provincia e collabora con il Presidente.
2. La Giunta compie tutti gli atti di governo non riservati dalle legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente della Provincia o dagli organi di decentramento collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio .
4. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito nel decreto presidenziale di nomina, non inferiore a sei e non superiore a dieci, di cui uno con funzioni di vice Presidente.
5. Abrogato.
6. Abrogato.
7. Abrogato.

8. Abrogato.
9. Abrogato.
10. Abrogato
11. Abrogato
12. Abrogato

Art. 16

Competenza - Organizzazione - Funzionamento della Giunta

1. Abrogato.
2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in sede di approvazione del rendiconto della gestione. Assume, inoltre, atti di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio e delle commissioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in assenza anche del vice presidente, dall'assessore anziano.
4. Alle riunioni della Giunta partecipa il segretario generale o, in caso di assenza o impedimento e comunque in sua vece, il vice segretario.
5. Il segretario generale redige il processo verbale delle riunioni di Giunta e delle deliberazioni adottate. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal segretario e dall'assessore anziano presente.
6. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
7. Il Presidente può invitare alle riunioni di Giunta i Presidenti di Gruppi consiliari, i presidenti delle commissioni, i revisori dei conti, il Direttore Generale, i dirigenti, i funzionari dell' Ente, i consulenti, gli incaricati o rappresentanti della Provincia negli organismi di secondo grado.
8. Abrogato.
9. Le sedute di Giunta sono validamente costituite con l'intervento della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
10. Il Presidente e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.
11. La Giunta adotta un regolamento interno per l'esercizio della propria attività.
12. La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione dell'elezione del nuovo Presidente.
13. Gli atti della Giunta devono essere pubblicati entro e non oltre 15 giorni dalla loro adozione.
14. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine di presentazione della giunta nell'elenco che accompagna le comunicazioni del Presidente neo eletto.

15. L'assessore nominato in sostituzione di un altro non acquista la prerogativa dell'anzianità del surrogato in pregiudizio degli assessori in carica.

Art.17

Il Presidente della Provincia

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia; rappresenta l'ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente, salve le funzioni attribuite dalla legge alla dirigenza, esercita quelle a lui espressamente attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Il Presidente accetta le dimissioni degli Assessori e può revocarli dandone motivata comunicazione al Consiglio entro 10 giorni.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede, nei termini di legge, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.
7. Compete altresì al Presidente:
 - a) stipulare le convenzioni con comuni e province per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi, nonché le convenzioni costitutive di consorzi;
 - b) stipulare convenzioni con lo Stato, la regione e con altri enti pubblici e privati per programmi, servizi ed iniziative di interesse comune;
 - c) promuovere, previa deliberazione consiliare in ordine ai contenuti fondamentali, concludere e approvare gli accordi di programma;
 - d) rappresentare l'ente nell'assemblea dei consorzi e delle società di cui la Provincia fa parte;
 - e) agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse dell'ente;
 - f) indire i referendum consultivi deliberati dal Consiglio e proclamare l'esito;
 - g) Abrogato;
 - h) definire gli indirizzi in ordine all'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici provinciali.
 - i) attribuire ai dirigenti di ruolo gli incarichi dirigenziali, definendone il preciso contenuto, in relazione ad un rapporto di carattere fiduciario che tenga conto delle capacità professionali.
 - j) fare ricorso a contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti di responsabili di uffici dirigenziali o di qualifiche specifiche di alta professionalità;
 - k) nominare i difensori della Provincia;
 - l) Abrogato.
 - m) Abrogato.
 - n) Abrogato.
8. Le funzioni di cui alle lettere d), e) ed h) possono essere delegate con delega specifica ad actum.

9. Il Presidente può, con provvedimento motivato, delegare a cittadini, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Provinciale, materie o ambiti di intervento in cui sia opportuno avvalersi di collaborazione. La delega non può comprendere il potere di firma di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno. Il delegato relaziona direttamente al Presidente, ed è tenuto al segreto d'ufficio. Il provvedimento di delega è comunicato al Consiglio provinciale nella prima seduta utile. Al delegato spettano, nei limiti delle disponibilità, l'utilizzo degli strumenti dell'Ente, nonché il rimborso di spese documentate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 17-bis **Linee programmatiche**

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro il quindicesimo giorno antecedente il termine fissato per la presentazione del bilancio al Consiglio, il Presidente riferisce al Consiglio sullo stato del programma e sulle iniziative intraprese per l'attuazione delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche con ordini del giorno che devono essere approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 17-ter **Dimissioni ed impedimento del Presidente - Sostituzione - Deleghe**

1. Le dimissioni del Presidente sono indirizzate al Consiglio e presentate al segretario generale, che ne cura l'acquisizione immediata al protocollo e le trasmette al Presidente del Consiglio. Esse producono gli effetti previsti dalla legge.
2. L'impedimento si ha tutte le volte che il Presidente, per qualsiasi motivo, non sia in grado di svolgere le funzioni connesse alla carica.
3. L'impedimento è temporaneo quando il mancato svolgimento delle funzioni, quantunque debitamente giustificato, si protragga non oltre dodici mesi.
4. L'impedimento è permanente quando il mancato svolgimento delle funzioni, quantunque debitamente giustificato, si protragga oltre il termine di cui al terzo comma.
5. La procedura per la verifica dell'impedimento viene avviata dal vice presidente o, in mancanza, dall'assessore anziano dopo quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma.
6. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi Consiliari, convoca, in seduta segreta, il Consiglio che, sulla base delle risultanze della verifica di cui al precedente comma, si esprime sulla eventuale esistenza del presupposto dell'impedimento permanente del Presidente.
7. Il Consiglio assume il provvedimento di decadenza con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

8. La deliberazione, notificata al Presidente o ad un familiare o, in mancanza, ad un parente entro il quarto grado, è inviata, dal vice presidente o dall'assessore anziano all'organo individuato per legge per l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del Presidente e per lo scioglimento del Consiglio.

Art. 18
Vice presidente e assessori

1. Il Presidente nomina i componenti della Giunta e tra essi il vice presidente.
2. Il vice presidente, oltre a sostituire in caso di assenza o impedimento il Presidente per l'esercizio di tutte le funzioni a quest'ultimo demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, coopera con lo stesso nel coordinare l'attività della Giunta.
3. Nel caso di contemporanea assenza o di impedimento del Presidente e del vice presidente, le funzioni sono esercitate dall'assessore anziano.
4. Gli assessori danno ai dirigenti gli indirizzi per l'attuazione delle linee programmatiche di cui all'articolo 17-bis, esercitando i conseguenti riscontri.
5. Essi si collegano, sempre nell'ambito delle materie affidate, con le espressioni della società civile per coglierne le ansie, le istanze e i bisogni, cui rispondere attraverso l'azione amministrativa.
6. Gli assessori, per quanto di competenza, riferiscono e formulano proposte alla Giunta; possono illustrare al Consiglio, in nome e per conto della Giunta stessa, le proposte di programma e i relativi atti fondamentali; nonché rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze.
7. Nel perseguimento degli obiettivi di programma, il Presidente delega a ciascun Assessore funzioni per materia, o se del caso per progetto, cui conseguono le responsabilità politico-amministrative di indirizzo e controllo; ad essi può essere delegata la firma degli atti di competenza.
8. Della attribuzione delle deleghe agli assessori va data comunicazione al Consiglio dopo che la Giunta ne ha preso atto.

Art. 19
Attività consultiva

1. La Provincia, per l'esercizio delle proprie funzioni, per curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità, si avvale dei seguenti organismi:
 - a) consulta per la cultura, l'ambiente e la qualità della vita;
 - b) consulta per lo sviluppo delle attività produttive e del lavoro, nonché per la programmazione e l'assetto del territorio;
 - c) consulta per i problemi socio-sanitari, i ceti deboli e l'integrazione razziale;
 - d) consulta per la condizione giovanile, la scuola e lo sport;
 - e) centro per le pari opportunità.
2. La composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le competenze degli organismi sono fissati da appositi regolamenti.

Art. 20
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'ordinamento strutturale della Provincia si articola in aree, settori e servizi.
2. La struttura amministrativa della Provincia è organizzata secondo uno schema flessibile e per obiettivi, atto a corrispondere costantemente ai programmi ed ai piani operativi del Consiglio e della Giunta.
3. L'organizzazione amministrativa della Provincia si ispira, nel rispetto delle pari opportunità, a principi di responsabilità e capacità professionali, a criteri di autonomia operativa, efficienza, funzionalità e produttività di gestione, il tutto nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa.
4. Il sistema organizzativo della Provincia deve essere predisposto per il raggiungimento degli obiettivi di programma; esso dovrà produrre risultati valutabili e misurabili, sia in termini di attuazione concrete, sia in termini di risposte adeguate alle istanze della comunità provinciale.
5. La Provincia disciplina con appositi regolamenti l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 21
Competenze dei dirigenti

1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi e delle finalità fissati dagli organi di governo e nel quadro degli indirizzi e programmi formulati dagli stessi, compete ai dirigenti la gestione amministrativa delle funzioni dell'ente.
2. I dirigenti predispongono i programmi di attività per l'attuazione degli indirizzi formulati dagli organi di governo ed organizzano le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate in correlazione ai programmi stessi, esercitando i poteri di iniziativa, coordinamento, direttiva e controllo.
3. I dirigenti adottano gli atti amministrativi a rilevanza esterna di contenuto vincolato o di esclusiva discrezionalità tecnica, relativi alla gestione delle funzioni e dei servizi dell'ente, del personale, dell'entrata e della spesa. Compete altresì ai dirigenti l'adozione di atti a rilevanza esterna che comportino spese a carico dell'ente, all'interno degli stanziamenti di bilancio, in esecuzione dei piani assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da quest'ultimi formulati e con obbligo di relazione periodica agli stessi organi.
4. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizi e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente cui il personale deve obbligatoriamente attenersi.
5. Abrogato.
6. abrogato

6. Abrogato.

Art. 22
Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti ed i funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. I dirigenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri di regolarità espressi, a seconda della rispettiva competenza, su ogni proposta di deliberazione.

Art. 23
Segretario generale

1. La Provincia ha un proprio segretario generale iscritto all'albo nazionale.
2. Le attribuzioni e le responsabilità del segretario generale sono fissate dalla legge. Il segretario generale svolge funzioni attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Abrogato.

Art. 24
Vice segretario generale

1. E' previsto il Vicesegretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo nelle diverse attività amministrative e gestionali e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 24 bis
Direttore Generale

1. Il Presidente può nominare il Direttore generale, con le modalità previste dalla legge. Le funzioni attribuite e le responsabilità del Direttore generale sono fissate dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti dell'Ente, dal Decreto di nomina.

Art. 25
Conferenza dei dirigenti e responsabili di settori

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili dell'unità organizzativa e per favorire l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei dirigenti, presieduta e diretta dal Direttore generale, anche ai fini della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze riservate dalle leggi e dal presente Statuto agli organi ed

ai soggetti istituzionali, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 20.

Art. 26 **Incarichi esterni e incarichi di coordinamento**

1. Il Presidente della Provincia può conferire incarichi dirigenziali esterni ricoprendo i posti di responsabili di servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, nella misura del 50% dei posti vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Tale possibilità potrà essere esercitata anche nel caso di vacanza di un solo posto.
3. Il contratto ha durata non superiore al mandato del Presidente in carica, è rinnovabile e comporta la corresponsione di una retribuzione da commisurare al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti la funzione esercitata.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
6. Abrogato.
7. Abrogato.
8. Abrogato.
9. Abrogato.
10. Abrogato.
11. La realizzazione di obiettivi determinati può essere perseguita attraverso convenzioni a termine aventi ad oggetto collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
12. Le modalità di conferimento degli incarichi di cui al presente articolo sono definite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 27 **Collaborazioni esterne**

1. Per l'ufficio di gabinetto del Presidente e per i rapporti con la stampa la Giunta, nonché per la Presidenza del Consiglio, la Provincia, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 20, può conferire incarichi esterni a mezzo di contratti a termine.

Art. 27 bis
Uffici di supporto agli Organi di direzione politica

1. Per le segreterie particolari del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio Provinciale, per l'Ufficio di gabinetto e per l'ufficio Stampa, la Giunta Provinciale nei limiti previsti dal regolamento degli uffici e dei servizi, prevede la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica per l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, composti da dipendenti della Provincia, ovvero di collaboratori assunti a contratto a tempo determinato.

Art. 28
Disposizioni comuni

1. Nell'attribuzione di incarichi professionali, e di collaborazioni esterne la Provincia ispira le proprie scelte a criteri di imparzialità, professionalità e rotazione.
2. L'attuazione dei principi sopraenunciati sarà definita in sede regolamentare.
3. Gli amministratori e i dirigenti, nell'esercizio delle funzioni affidate, rispondono del proprio operato sotto il profilo penale, civile, amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dai contratti nazionali di lavoro.

Capo III
ATTIVITA'

Art. 29
Metodo di programmazione

1. Il metodo per realizzare gli interventi e le azioni di sviluppo integrate e settoriali sul territorio è quello della programmazione.
2. Il coordinamento formale e sostanziale con la regione e gli altri enti locali è l'elemento fondamentale di questo metodo.
3. La concertazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni sindacali nonché la partecipazione di cittadini nelle forme dovute sono considerate dalla Provincia essenziali per il raggiungimento degli obiettivi.
4. Il quadro finanziario, all'interno del sistema di programmazione, è determinato dalle risorse disponibili, proprie o trasferite.

Art. 30
Compiti di programmazione

2. Il metodo di programmazione si sostanzia nelle seguenti funzioni:
 - a) raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione, economica, territoriale ed ambientale della provincia;
 - b) concorrere alla determinazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi e piani regionali secondo norme dettate dalle leggi regionali;
 - c) formulare e adottare, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma

regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuovere il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La Provincia, inoltre, predispone e adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio ed in particolare indica:
 - a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
 - b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
 - c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimentazione delle acque;
 - d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;
 - e) la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni archeologici, storici, artistici, monumentali e paesistici.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione al fine di accertare la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socioeconomica e territoriale.
4. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
5. Abrogato.
6. Per acquisire ed ampliare le necessarie conoscenze tecniche nella redazione di piani e progetti, la Provincia nelle varie fasi di programmazione si avvale di un comitato tecnico-scientifico, la cui composizione è stabilita con delibera della Giunta su proposta del Presidente, sentiti la competente commissione e gli ordini professionali.
7. I pareri del comitato sono consultivi.

Art. 31 Conferenza dei servizi

1. La Provincia indice ogni anno, preferibilmente in occasione dell'approvazione del bilancio, una conferenza di servizi, in collaborazione con i comuni e le comunità montane, con le organizzazioni sindacali e di categoria, con le associazioni degli utenti che abbiano strutture organizzative su base territoriale provinciale, con le associazioni ambientaliste e il centro per le pari opportunità..
2. Il Presidente, sentita la Giunta, è tenuto a portare nelle forme dovute le risultanze della conferenza all'esame del Consiglio entro 60 giorni.

Art. 32 Servizi pubblici e forme di gestione

1. La Provincia provvede, nell'ambito delle proprie competenze, alla gestione dei servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini

sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale.

2. I servizi di cui al comma precedente sono stabiliti dalla legge.
3. Le forme di gestione dei servizi pubblici locali sono disciplinate dalla legge.
4. Qualora la forma di gestione prescelta sia diversa da quella diretta, il presidente dell'azienda o consorzio o società erogatrice dei servizi sul territorio dovrà relazionare ogni anno alla Giunta e, se richiesto, al Consiglio o alle competenti commissioni, sui livelli di efficienza ed economicità dei servizi erogati; tale relazione dovrà aver luogo prima dell'approvazione della relazione previsionale programmatica e del bilancio di previsione dell'ente e sarà parte integrante della relazione stessa.

Art. 33 Azienda speciale

1. Il Consiglio delibera la costituzione di aziende speciali, enti strumentali della Provincia dotati di personalità giuridica ed autonomia gestionale, ne approva lo Statuto e il piano finanziario e ne regola il controllo e la vigilanza.
2. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, dal relativo statuto, fatte salve le previsioni della legge e del presente Statuto.
4. Il Personale delle aziende, compreso il direttore, è assunto dalle stesse con contratto di diritto privato e il relativo rapporto di lavoro è regolato dal codice civile e dalle leggi sul lavoro.
5. Spetta al Consiglio determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali e verificare i risultati di gestione.

Art. 34 Istituzione

1. La Provincia può costituire una o più istituzioni.
2. L'istituzione è un organismo strumentale dell'ente locale preposto all'esercizio di servizi sociali o culturali, è dotato di autonomia gestionale ed è disciplinato dallo Statuto e dai regolamenti della Provincia.
3. Abrogato.
4. La Provincia mette a disposizione delle istituzioni proprio personale dipendente.

Art. 35 Organi delle istituzioni

1. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

2. Il consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo dell'istituzione. Esso detta gli indirizzi e le finalità dell'istituzione, nell'ambito delle direttive del Consiglio provinciale, delibera il bilancio annuale e pluriennale, i programmi settoriali e generali con i relativi piani di spesa ed il conto consuntivo.
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio provinciale.
4. Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione cui può fare proposta di deliberazione.
5. Il Presidente cura i rapporti dell'istituzione con gli Organi provinciali.
6. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale tra i dirigenti della Provincia oppure è assunto dalla Provincia con contratto di diritto privato, anche a tempo parziale.
7. Il direttore partecipa, con funzioni di segretario, alle sedute del consiglio di amministrazione, formula proposte e pareri allo stesso e al suo presidente e dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e ai provvedimenti del presidente, dirige il personale dell'istituzione.
8. Il direttore nomina tra i dipendenti un suo vice con funzioni di supplenza in caso di assenza e impedimento.

Art. 36

Nomina e revoca degli amministratori dell'istituzione e dell'azienda speciale

1. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione delle aziende speciali è stabilito dai relativi statuti, approvati dal Consiglio provinciale.
2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia, fra gli aventi i requisiti per l'elezione a consigliere provinciale in possesso di specifica competenza ed esperienza.
3. Nel consiglio di amministrazione delle istituzioni deve essere prevista una rappresentanza di formazioni sociali e di associazioni interessate, con le modalità stabilite dai relativi Statuti.
4. I presidenti delle istituzioni e delle aziende speciali sono nominati dal Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del TUEL d. lgs. n. 267/2000, prima degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
5. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali cessano dalla carica in seguito a revoca motivata.

Art. 37

Forme di collaborazione tra i livelli istituzionali

1. Per svolgere funzioni e servizi di particolare rilevanza il Consiglio può deliberare convenzioni con i comuni e con altre provincie.

2. Nell'atto deliberativo devono essere definiti gli obiettivi, la durata, la natura del rapporto con gli enti, i rapporti finanziari, obblighi e garanzie reciproche.
3. La Giunta provinciale può promuovere forme di collaborazione con altri Enti, Aziende, Istituzioni, per il perseguimento di finalità di interesse economico – sociale, determinando obiettivi, durata, natura del rapporto, rapporti finanziari, obblighi e garanzie reciproci.

Art. 38 Consorzi

1. Per la gestione di uno o più servizi la Provincia può aderire a consorzi con altri comuni e province secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva la convenzione unitamente allo Statuto.
3. Abrogato.

Art. 39 Accordi di programma

1. Se si ravvisa la necessità di realizzare opere di rilevanza generale o interventi infrastrutturali in collaborazione con altri soggetti pubblici, la Provincia, su proposta del Presidente, promuove accordi di programma per un efficiente raggiungimento dell'obiettivo.
2. Abrogato.

Art. 40 Trasparenza ed informazione

1. L'attività amministrativa della Provincia è improntata a criteri di efficienza, economicità e trasparenza dei procedimenti e pubblicità degli atti.
2. Tutti gli atti della Provincia, degli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati o segreti per legge o regolamento.
3. Il Presidente, con congrua motivazione, può dichiarare temporaneamente segreti atti e documenti allo scopo di evitare che la loro diffusione possa essere di pregiudizio agli interessi della Provincia o degli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti.
4. Al fine di assicurare la trasparenza del procedimento amministrativo e l'effettiva partecipazione dei cittadini alle forme di accesso previste dalla legge e dallo Statuto sono istituiti l'ufficio informazioni e accesso e la commissione alla trasparenza con delibera consiliare che ne disciplina compiti e funzionamento.
5. La commissione è formata da un rappresentante di ogni gruppo consiliare.
6. La presidenza spetta alla minoranza.

Art. 41

Accesso

1. Con apposito regolamento la Provincia:
 - a). assicura ai cittadini singoli o associati l'accesso agli atti;
 - b) disciplina il rilascio di copie degli atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - c) individua i responsabili dei procedimenti con norme di organizzazione degli uffici e servizi;
 - d) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato delle domande e sui tempi di esecuzione, sui progetti e provvedimenti che li riguardano e sull'ordine di esame;
 - e) regola l'accesso dei cittadini a tutte le informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso.
2. Abrogato.
3. Per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, hanno diritto di accesso ai servizi e alle strutture della Provincia, enti, organizzazioni di volontariato e associazioni.
4. Il regolamento individua, altresì, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.
5. Il diritto di accesso si applica ad ogni rappresentazione grafica, fotografica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni.

Art. 42

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, situazioni giuridiche soggettive, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. I soggetti portatori di interessi hanno diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti che debbono essere valutati quando siano attinenti ad interessi comunque coinvolti.
3. Il regolamento disciplina le modalità e i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

Art. 43

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e a coloro che possano subire un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.
2. Ove sia possibile, il regolamento stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie

di atti debbano essere comunicate. Il responsabile del procedimento tenuto ad effettuare la comunicazione valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.

3. Nei casi di urgenza e nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento, non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.

Art. 44 Pareri

1. I pareri di regolarità tecnica e contabile costituiscono un rapporto collaborativo necessario dell'attività deliberativa.
2. Il parere sfavorevole deve essere motivato e inoltre deve indicare i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possono far conseguire all'amministrazione gli obiettivi che intendeva perseguire.
3. E' illegittimo il provvedimento amministrativo che si discosti dal parere acquisito senza esprimere le ragioni della diversa conclusione raggiunta

Capo IV DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE

Art. 45 Circondari

1. La Provincia, per la migliore gestione decentrata dei servizi di competenza, per stimolare e favorire più direttamente la partecipazione dei cittadini e per esaltare specifiche vocazioni di singole realtà locali, suddivide il territorio in circondari.
2. Il Consiglio con regolamento disciplina il numero, il ruolo, l'organizzazione funzionale e le strutture amministrative di supporto.
- 2.bis E' istituita l'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento. Il presidente del circondario è nominato a maggioranza assoluta dell'assemblea dei sindaci ed è scelto tra i componenti dei consigli comunali del circondario.
3. Nella delimitazione dei circondari saranno tenuti presenti i legami storici, culturali e geopolitici dei comuni che li costituiscono.
4. I circondari hanno propria sede e propri uffici.

Art. 46 Associazionismo

1. La Provincia, per accelerare il processo di integrazione tra enti e cittadini di provenienza regionale diversa, ne sviluppa la partecipazione anche attraverso le

associazioni e organizzazioni del volontariato i cui fini sociali siano compatibili con lo Statuto.

2. Il regolamento disciplina i termini della collaborazione e della promozione delle associazioni e del volontariato.
3. La Provincia provvede al censimento delle organizzazioni, delle associazioni e delle manifestazioni che, per consolidata attività, per diffusione sul territorio e per obiettivi perseguiti, possano concorrere a rafforzare l'azione di promozione dello sviluppo socioculturale delle varie realtà presenti sul territorio.

Art. 47

Albo provinciale di informazione

1. La Provincia, per portare sistematicamente a conoscenza del pubblico gli atti di maggiore rilevanza, istituisce l'albo provinciale di informazione, situato in luogo facilmente accessibile al pubblico e gestito, ai fini del suo aggiornamento, dagli uffici del segretario generale.

Art. 48

Istanze, petizioni, proposte

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli e associati dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi sono trasmessi dal Presidente della Provincia all'organo competente per materia.
2. Il Presidente e la Giunta rispondono alle istanze, alle petizioni e alle proposte di competenza entro trenta giorni dal deposito.
3. Il Consiglio esamina le istanze, le petizioni e le proposte di competenza secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nel caso in cui la petizione sia stata sottoscritta da almeno mille cittadini residenti nel territorio della provincia, il Consiglio la discute entro sessanta giorni dal deposito.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione di tali istanze, petizioni e proposte.

Art. 49

Consultazione dei cittadini e istruttoria pubblica

1. La Provincia promuove forme di consultazione dei cittadini, nonché di altri soggetti stabilmente presenti sul territorio per motivi di studio, di lavoro e asilo politico, volte a conoscere la loro volontà nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.
- 1-bis. Promuove e riconosce altresì l'istituzione dell'associazione di ex Presidenti, ex assessori ed ex consiglieri al fine di avvalersi della loro esperienza sui temi dello sviluppo socio-economico e culturale della Provincia.
- 1-ter. L'associazione ha un proprio statuto approvato dal Consiglio provinciale; ha sede in

Latina presso locali messi a disposizione dalla Provincia; dispone di risorse finanziarie proprie e di quelle stabilite nel bilancio di previsione dell'Ente.

2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, per deliberazioni di rilevante interesse generale può effettuare una consultazione istruttoria pubblica con i soggetti e le categorie interessate al provvedimento.

Art. 50 Referendum consultivo

1. Il sette per cento dei cittadini aventi diritto di voto, la conferenza dei sindaci a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, possono avanzare richiesta di referendum consultivo su tutte le materie di esclusiva competenza provinciale e che non ledano anche solo parzialmente la competenza di altri enti e che non siano in contrasto con le leggi e con i principi generali dell'ordinamento.
2. Non possono formare oggetto di referendum.
 - a) atti di elezione, nomine, designazioni, revoche o decadenze.
 - b) atti relativi a personale della Provincia, delle aziende e delle istituzioni.
 - c) bilanci, tributi, contabilità, assunzioni di mutui o emissioni di prestiti obbligazionari;
 - d) oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;
 - e) oggetti deliberati con impegni finanziari o deliberazioni relative a rapporti con terzi;
 - f) pareri richiesti per legge;
 - g) provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni.
3. La richiesta va avanzata al Presidente della Provincia che entro 10 giorni la trasmette ad apposita commissione di garanzia che esprime parere obbligatorio e vincolante di ammissibilità e regolarità entro 15 giorni.
4. La commissione di cui al comma precedente è composta dal Presidente del Tribunale di Latina o un magistrato suo delegato, dal Presidente del TAR del Lazio o magistrato suo delegato, da un professore universitario ordinario di diritto amministrativo, indicato dal Magnifico Rettore dell'università degli studi "La Sapienza" di Roma, dal presidente dell'ordine degli avvocati della Provincia di Latina o suo delegato, dal difensore civico, se nominato, e dal segretario generale che funge da segretario e provvede alla sua convocazione.
5. La commissione è presieduta dal Presidente del Tribunale di Latina o dal suo delegato.
6. Nei dieci giorni successivi la commissione di cui al comma precedente, d'intesa con la Giunta, si confronta con il comitato promotore per esperire la possibilità di trovare soluzioni al problema oggetto del referendum.
7. La commissione comunica la decisione in ordine alla ammissibilità del referendum al Presidente della Provincia, il quale la sottopone alla Giunta che ne prende atto nel termine massimo di trenta giorni.
8. Il Presidente della Provincia, dandone adeguata pubblicità, indice il referendum

sessanta giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto.

9. Il referendum decade qualora prima della indizione, sentito il comitato promotore, intervenga una deliberazione dell'ente che costituisce in maniera chiara ed inequivocabile il superamento delle questioni oggetto del referendum.
10. Dalla data di indizione e fino all'esito delle operazioni di voto è inibito alla Provincia di deliberare in ordine alle questioni referendarie.
11. Le consultazioni referendarie si svolgono in un'unica sessione annuale da tenersi dal 15 al 30 giugno.
12. Le operazioni di voto si svolgono con le modalità previste dalla legge elettorale, non devono coincidere con le altre consultazioni di diversa natura e non possono essere tenute nell'anno dell'elezione del Consiglio.
13. Qualora l'accoglimento della proposta formulata con il quesito referendario comporti nuove spese a carico della Provincia, il quesito indica i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzioni di tariffe nei casi limiti previsti dalle leggi. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum nei tre anni precedenti.
14. Il Presidente è tenuto a portare entro trenta giorni in Consiglio la proposta di deliberazione elaborata in coerenza con i risultati dei referendum.
15. Hanno diritto di voto al referendum anche i cittadini stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età, in regola con le norme di legge che ne disciplinano il soggiorno e che abbiano fissato stabile domicilio nel territorio della provincia da almeno tre anni, che ne facciano richiesta agli uffici elettorali dei Comuni di residenza almeno trenta giorni prima della data fissata dal referendum.

Art. 51

Disposizioni comuni sui referendum

1. Il regolamento determina le modalità per l'informazione dei cittadini sul referendum e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria, le modalità e le forme di tutte le procedure referendarie.
2. Non è consentito lo svolgimento di più di tre referendum in un anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste si segue l'ordine di deposito presso la Provincia.

Art. 52

Difensore civico

1. La Provincia istituisce l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti tra cittadini in possesso di laurea, di provata capacità e particolare competenza nel settore del diritto e delle procedure amministrative con esperienza almeno decennale ed aventi i requisiti per l'elezione a consigliere.

3. Il Consiglio sceglie il difensore civico tra una rosa di almeno 5 persone in possesso dei requisiti professionali richiesti, proposta dalla Giunta Provinciale.
4. Non sono eleggibili coloro che ricoprono a qualsiasi livello incarichi politici o sindacali.
5. L'incarico del difensore civico è incompatibile con qualsiasi carica elettiva pubblica o di amministratore di ente pubblico e con l'esercizio contemporaneo di qualsiasi impiego e professione che possa determinare conflitto di interessi con l'Amministrazione o che comunque non offra sufficienti garanzie di imparzialità.
6. Il regolamento disciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
7. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione ed il trattamento di missione stabilito per il presidente del collegio dei revisori dei conti.
8. Il difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato.
9. Abrogato.
10. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio adottata dai 2/3 dei suoi componenti per gravi motivi.
11. La Provincia può stipulare convenzioni con comuni aventi popolazione inferiore ai 10.000 residenti affinché il difensore civico svolga identica funzione in quei comuni.

Art. 53 **Compiti del difensore civico**

1. Su richiesta di qualsiasi cittadino interessato, il difensore civico interviene presso la Provincia, gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolari gravità tali da destare preoccupazione nella comunità provinciale.
2. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso la Provincia o enti od aziende da essa dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Trascorsi trenta giorni senza avere avuto risposta possono chiedere l'intervento del difensore civico.
3. In casi di particolare gravità dopo aver esperito anche informalmente le dovute sollecitazioni, il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone previo avviso al dirigente competente e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento per determinare la risposta.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il difensore civico invia al Consiglio una relazione sull'attività svolta, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
5. La relazione di cui al comma precedente deve essere discussa in Consiglio entro

sessanta giorni dalla presentazione.

6. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici atti, documenti e informazioni connessi alle questioni sollevate.
7. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria.
8. I Consiglieri non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico.
9. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.

Art. 54 Regolamenti

1. La Provincia emana regolamenti:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) per le materie ad essa demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - c) per le materie di cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
 - d) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
3. I regolamenti riguardanti il personale devono essere emanati sentite le organizzazioni sindacali.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
5. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio.

Art. 55 Regolamento contratti

1. La Provincia disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 54 e nel rispetto dei principi fissati dalle leggi.
2. Spetta ai dirigenti in rappresentanza dell'ente e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto la stipulazione dei contratti.
3. La Provincia istituisce l'albo delle imprese e delle ditte di fiducia per l'affidamento dei lavori, forniture e somministrazione di beni per i casi previsti dal regolamento.

Art. 56 Forme associative e di cooperazione

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi pubblici, la Provincia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di competenza, informa la propria attività al principio associativo e di

cooperazione con altri enti pubblici e privati anche mediante accordi e forme convenzionali.

Art. 57
Finanza provinciale

1. L'ordinamento della finanza locale, riservato alla legge, riconosce alla Provincia autonomia finanziaria, fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
2. La Provincia è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

Capo V
REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 58
Revisione economico-finanziaria

1. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dal Consiglio secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. I componenti del collegio durano in carica tre anni, sono revocabili solo per inadempienza e possono essere rieletti una seconda volta.
3. I revisori hanno accesso agli atti e ai documenti dell'ente.
4. Il collegio dei revisori, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
7. All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce il compenso dei revisori.

Art.59
Controllo di gestione

1. La Provincia, in virtù della sua autonomia finanziaria, può dotarsi di una contabilità di tipo privatistica per centri di costo sulla base delle norme del codice civile.
2. Lo strumento di controllo di gestione produce un conto economico relativo a costi, ricavi e rimanenze in grado di fornire un'esatta misura del costo dei singoli servizi.
3. Il relativo funzionamento è disciplinato dal regolamento di contabilità.

Art. 60
Gestione contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è regolato dalla legge .
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio nei tempi e nei modi previsti dalle leggi, nel rispetto dei principi di integrità, indivisibilità e pareggio economico e finanziario.
3. I documenti contabili devono essere organizzati e redatti in modo tale da consentire una lettura semplice dei programmi, dei servizi e degli interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, tenuto conto del piano esecutivo di gestione.

1. Abrogato.
2. Abrogato.

Art. 61
Conto consuntivo

1. Attraverso il conto consuntivo si effettua la rilevazione dei fatti gestionali.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio nei tempi e nei modi previsti dalle leggi.
3. Al conto consuntivo è allegata una relazione della Giunta contenente le valutazioni di efficacia dell'attività svolta rapportando i risultati conseguiti al quadro programmatico e ai costi sostenuti.
4. Abrogato.
5. Abrogato.

Art. 62
Verifica della gestione

1. Con verifica trimestrale, di carattere finanziario, i responsabili dei servizi e degli uffici analizzano l'andamento della gestione dei fondi nei capitoli di bilancio di loro competenza.

2. L'Assessore competente riferisce in Giunta sui risultati delle verifiche.
3. La Giunta deve fornire al Consiglio una relazione generale sull'andamento della gestione in base alle verifiche di cui al comma primo, per le opportune determinazioni.

Capo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 Entrata in vigore

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Abrogato.
3. Abrogato
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della Provincia.
5. Il segretario generale in calce all'originale appone la dichiarazione di entrata in vigore e provvede agli adempimenti conseguenti.

Art. 64 Modifica ed abrogazione dello Statuto

1. Per l'abrogazione o la modifica di norme statutarie si applicano le procedure previste dalla legge. La revisione dello Statuto può essere proposta da almeno 2/5 dei consiglieri, dalla Giunta, dalla commissione dei capigruppo, con decisione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la commissione di cui all'articolo 66.

Art. 65 Termini dell'adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, previo esame della commissione di cui all'articolo 66.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, per le materie ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi i regolamenti e le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.
3. Abrogato.

Art. 66 Verifica e applicazione dello Statuto

1. E' istituita, con delibera di Consiglio, la commissione per la verifica e l'applicazione dello Statuto.

2. La commissione è formata da un rappresentante di ogni gruppo consiliare.
3. La Presidenza è assegnata a turno ad ogni componente tenuto conto della durata del Consiglio.
4. La commissione è garante dell'applicazione dello Statuto, vigila e controlla le modalità della sua attuazione e relaziona al Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. La commissione ha la facoltà di proporre modificazioni e revisioni dello Statuto e dei regolamenti per la loro efficace e puntuale applicazione.
6. La commissione nello svolgimento delle sue funzioni è tenuta a consultare il segretario generale e si avvale della collaborazione dei dirigenti..
7. Per l'interpretazione dello Statuto si fa rinvio ai criteri di cui all'articolo 12 delle preleggi del codice civile.